

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FORLÌ**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. omissis/2014 R.G. passata in decisione con termini per le difese conclusionali fino al 14.2.2019, promossa da:

**CORRENTISTA**

**ATTRICE**

**contro**

**BANCA**

**CONVENUTA**

avente ad oggetto: "CONTO CORRENTE BANCARIO"

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 26.11.2018.

Tali conclusioni qui si intendono richiamate.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La CORRENTISTA ha convenuto in giudizio la BANCA per sentire accertare che le erano stati addebitati a vario titolo emolumenti non dovuti in relazione a contratto di conto corrente già estinto e, previa rideterminazione del saldo, condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite; tali somme - sulla base di apposita perizia tecnica - erano indicate in euro 17.750,69 per usura oggettiva, euro 19.124,79 per usura soggettiva, ed euro 177,35 per interessi anatocistici.

La banca si costituiva e rilevava l'infondatezza delle pretese avversarie, peraltro eccependo preliminarmente la nullità della citazione e la prescrizione dei diritti.

Per la causa, inizialmente introdotta con rito *ex art. 702 bis c.p.c.*, era disposto il mutamento di rito con ordinanza del 24.6.2015 dell'allora giudice Antonella Spada.

La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza d'ufficio, era assegnata a diversi giudici ed infine era assegnata in data 17.4.2018 al giudice Barbensi, passando successivamente in decisione.

Deve premettersi che l'eccezione di nullità della citazione è priva di fondamento in quanto non solo l'attrice ha ben delineato le proprie doglianze, specificando i singoli istituti di cui ha chiesto l'applicazione, ma inoltre ha supportato le proprie allegazioni con apposita perizia, talché la banca convenuta è stata posta in grado di ben comprendere le avverse doglianze e di potersi difendere.

*Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Mazzino Barbensi, n. 336 del 29 aprile 2019*

Nel merito, è fondamentale il rilievo svolto dal c.t.u. al riguardo dell'insufficienza della produzione documentale dell'attrice.

Si legge al riguardo a pag. 6 della relazione del c.t.u.: *“il CTU fa presente che la documentazione è incompleta in quanto negli estratti conti sono presente i movimenti dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, per gli estratti scalari sono presenti sono i riassunti delle competenze senza i saldi per valuta”*.

Le conseguenze di tale incompletezza documentale -le quali non possono che andare a carico della parte che ha assunto processualmente e sostanzialmente il ruolo di parte attrice- sono così descritte a pag. 7 della relazione del c.t.u.: *“dall'esame dei documenti presenti nei fascicoli, come già evidenziato nel primo incontro delle operazioni peritali, non è possibile ricostruire i rapporti dare/avere in quanto nella documentazione depositata non vi continuità negli estratti conto; sono presente i movimenti dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, per gli estratti scalari sono presenti sono i riassunti delle competenze senza i saldi per valuta. Da tale mancanza di documentazione non è possibile ricostruire i saldi di conto corrente, tannatomene verificare sia il computo dei cc.dd. giorni valuta che le rimesse solutorie”*.

Questi rilievi debbono ritenersi decisivi.

La mancanza di continuità negli estratti conto e l'impossibilità di ricostruire i rapporti di dare ed avere precludono in modo evidente la possibilità di procedere alla determinazione del saldo di tali rapporti e quindi di porre a carico della banca le eventuali maggiori somme da essa introitate.

Ciò nonostante il c.t.u. ritiene di pervenire a determinare in euro 19.303,79 le somme non dovute dal correntista per anatocismo non consentito, escludendo comunque che si sia verificato il superamento dei tassi soglia per l'usura.

Si noti ora che la stessa parte attrice, in relazione agli interessi anatocistici, aveva determinato l'importo illegittimamente percepito dalla convenuta nella modestissima somma di euro 177,35, mentre la grandissima parte degli importi pretesi in restituzione attenevano all'usura.

Sulla base della relazione del c.t.u. invece gli importi degli interessi anatocistici sarebbero superiori più di cento volte a quell'importo indicato in citazione.

La valutazione del c.t.u. in merito agli interessi anatocistici non è recepibile.

L'insufficienza della documentazione esclude in radice -come del resto rilevato dallo stesso c.t.u. - la possibilità di determinare i rapporti di dare ed avere.

Di conseguenza non è possibile procedere alla rideterminazione del saldo finale.

Eventuali somme che si ritenessero a favore della correntista non sono dunque sufficienti a determinare una condanna della banca in quanto non è accertabile il saldo dei rapporti, e perciò non sono verificabili le somme che invece debbono porsi a carico della cliente e che andrebbero a compensare le poste individuate a favore della stessa cliente.

In ogni caso deve rilevarsi come, nel contesto della insufficiente documentazione versata in atti, la difformità della valutazione del c.t.u. circa gli interessi anatocistici rispetto alla valutazione effettuata dalla stessa parte interessata appaia così eclatante da non essere sufficientemente attendibile.

*Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Mazzino Barbensi, n. 336 del 29 aprile 2019*

Le domande dell'attrice debbono essere perciò rigettate, con condanna della stessa a farsi carico dei costi della c.t.u. e delle spese processuali della convenuta.

Gli onorari della parte convenuta sono così liquidati: euro 875,00 per fase di studio, euro 740,00 per fase introduttiva, euro 1.600,00 per fase istruttoria, ed euro 1.620,00 per fase decisoria.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) RIGETTA le domande proposte da CORRENTISTA contro BANCA;
- 2) DISPONE che i costi della consulenza d'ufficio siano sostenuti integralmente dall'attrice, con condanna della stessa a rifondere la convenuta di quanto anticipato al c.t.u.;
- 3) CONDANNA la CORRENTISTA in persona del titolare a pagare a BANCA le spese processuali, che liquida in euro 4.835,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali 15%;
- 4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in data 16 aprile 2019 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Forlì.

Il Giudice  
Dott. Mazzino Barbensi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*